

Repertorio n. 4246

Raccolta n. 2035

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici del mese di luglio dell'anno duemila-diciotto

11 luglio 2018

alle ore quindici e minuti trentacinque

in Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.

Avanti a me **Carlo Saggio** Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

è comparso il signor

SERGIO LORENZINI, nato a Pisa il 25 luglio 1951, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società

"AQUAEMED S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

con sede in Bellusco, via Roma n. 7, capitale sociale euro 25.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi e codice fiscale 07396600962, R.E.A. MB-1877139, P.IVA 07396600962.

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessò

- che, a seguito di comunicazione inviata a norma di statuto, si è riunita l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Adeguamento dello Statuto di "AquaMed srl Impresa Sociale" alle nuove disposizioni previste dal Codice del terzo Settore, D.L. 3 luglio 2017, n. 112

2. Nomina del revisore dei Conti

3. Varie ed eventuali";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale della detta assemblea.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il componente il quale constata e dà atto che:

- è presente in proprio l'intero capitale sociale portato da:

-- "FONDAZIONE MARIA BAMBINA - ONLUS", con sede in Bellusco, piazza Chiesa n. 3, codice fiscale 94028560152, titolare di una partecipazione di nominali euro 22.500,00, pari al 90% del capitale sociale, in persona del suo legale rappresentante Sergio Lorenzini;

-- DANILO SINIGAGLIA, titolare di una partecipazione di

REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Milano 4

il 06/08/2018

N. 38183 Serie 1T

€ 356,00

Iscritto al Registro Imprese

Camera di Commercio

di MILANO MONZA BRIANZA

LODI

il 16/08/2018

Prot. N. 370113/2018

€ 90,00

nominali euro 2.500,00, pari al 10% del capitale sociale;

- è presente l'organo amministrativo della società, in persona del medesimo componente, quale presidente del consiglio di amministrazione e del consigliere Danilo Sinigaglia;

- sono assenti giustificati gli altri consiglieri Nando Rossi, Emanuela Stefania Spreafico e Claudia Giambelli, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il presidente dichiara pertanto che l'odierna assemblea è validamente costituita e atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e fa presente la necessità di procedere nei termini previsti dalla legge all'adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

A tale fine egli illustra agli intervenuti le modifiche da apportare allo statuto sociale riguardanti gli articoli 1, 2, 5, 11, 12, 13, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 e 36 del medesimo.

In secondo luogo il presidente comunica che si rende necessaria la nomina dell'organo di controllo previsto dall'art. 27 del nuovo statuto sociale. Egli propone di nominare un sindaco unico, per la durata di tre esercizi, in persona del dott. Corrado Colombo che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo articolo 27.

Propone, inoltre, di prevedere, per tutta la durata del mandato, un compenso di euro 2.000,00 per anno.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci, voto espresso in modo palese,

delibera

a) di approvare la nuova integrale formulazione dello statuto sociale, secondo il testo illustrato dal presidente;

b) di nominare, preso atto dei rispettivi incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società o enti, quale sindaco unico, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, per tre esercizi e pertanto sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020, il signor CORRADO COLOMBO nato a Legnano il 20 gennaio 1959, domiciliato in San Vittore Olona, via Vincenzo Monti, n. 19, di cittadinanza italiana, codice fiscale CLM CRD 59A20 E514W, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, giusta D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995;

c) di attribuire al sindaco unico Corrado Colombo, per tutta la durata del mandato, un compenso di euro 2.000,00 per anno.

Il comparente mi presenta il testo dello statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore quindici e minuti cinquantacinque.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.


Richiesto

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su due fogli per cinque pagine fin qui e da me letto al comparente che lo approva.


Si sottoscrive alle ore sedici.

F.to Sergio Lorenzini

F.to Carlo Saggio notaio



ASSEMBLEA DELL'11 LUGLIO 2018 DELLA
"ACQUAEMED S.R.L. IMPRESA SOCIALE"
con sede in Bellusco, via Roma n. 7,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, Monza, Brianza, Lodi e codice fiscale
07396600962, R.E.A. MB-1877139



Carlo Saggio

FOGLIO PRESENZE

SOCI:

- "FONDAZIONE MARIA BAMBINA - ONLUS", rappresentata
da *Sergio Lorenzini*

Sergio Lorenzini

-- DANILO SINIGAGLIA

Daniilo Sinigaglia

Sergio Lorenzini

ORGANO AMMINISTRATIVO:

- SERGIO LORENZINI, presidente del consiglio di
amministrazione

Sergio Lorenzini

-NANDO ROSSI, consigliere

- DANILO SINIGAGLIA, consigliere

Daniilo Sinigaglia

- EMANUELA STEFANIA SPREAFICO, consigliere

- CLAUDIA GIAMBELLI, consigliere

Allegato "B" del n. 4246/2035 di repertorio

STATUTO

Articolo 1. Denominazione.

È costituita, a sensi del D.Lgs 112/2017, una società a responsabilità limitata denominata "**AquaeMed Srl Impresa Sociale**".

Articolo 2. Oggetto.

La società non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse generale, operando nei settori previsti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs 112/2017.

Essa adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Le attività elencate saranno svolte in via prevalente. La società potrà svolgere attività diverse, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3 del D.Lgs 112/2017.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Articolo 3. Sede.

La società ha sede in Bellusco. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che effettua le necessarie iscrizioni presso il Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione del-

l'organo amministrativo.

Articolo 4. Durata.

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre duemila cinquanta.

Articolo 5. Capitale.

Il capitale sociale è di Euro 25.000.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. c.c. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, non potrà in nessun caso essere superiore di quattro punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento. Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 del Codice Civile dovranno essere graditi alla società.

Articolo 6. Domiciliazione.

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione, o parte di essa, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo

amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Per trasferimento si intende quello per atto tra vivi; sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a mero titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. Nel caso in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo in denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso che il trasferimento delle partecipazioni avvenga a o da Società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei fiducianti originari, loro eredi e successori mortis causa, previa esibizione del mandato fiduciario.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Articolo 8. Trasferimenti delle partecipazioni mortis causa.

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo art. 11.

Articolo 9. Recesso.

Il socio può recedere dalla società.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate nell'art. 2473 c.c., nel caso di aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, di cui all'art. 2481 bis c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Articolo 10. Esclusione.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11. Liquidazione delle partecipazioni.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 8, 9 e 10, sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi il capitale versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti per l'aumento gratuito del capitale sociale al successivo articolo 32.

Articolo 12. Unico socio.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. Qualora venisse meno la pluralità dei soci persone fisiche, essa va senza indugio ricostituita, salvo incorrere nella perdita di qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D.Lgs 112/2017.

Articolo 13. Decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie riservate ai soci sono quelle enumerate dall'art. 2479 - secondo comma - del Codice Civile.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

b) l'approvazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 9 del

D.Lgs 112/2017;

- c) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- d) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

Sono riservate altresì alla competenza dei soci le decisioni in riguardo alle quali l'Amministratore Unico versi in conflitto di interessi con la società. Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 14. Diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 15. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 16, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, predisposti in ogni caso dall'organo amministrativo, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo

inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con lo spirare del termine di 30 giorni, o con lo spirare del diverso termine indicato nel testo della decisione per la conclusione del procedimento di cui sopra;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16. Assemblea.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 13, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dall'art. 2364 Codice Civile.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domici-

lio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 17. Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argo-

menti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2479-bis u.c. del Codice civile) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 18. Deleghe.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega non può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 19. Verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20. Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 13, lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c..

Articolo 21. Amministratori.

La società può essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non soci. In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile ridotti della metà, un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 33.

Gli Amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n. 99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un Amministratore sia membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Il Presidente della società non può essere un rappresentante di società costituita da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

Articolo 22. Durata della carica, revoca, cessazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

I suoi membri sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà di essi, gli altri provvedono a sostituirli; gli

Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva. Se, invece, per qualsiasi causa, viene meno almeno la metà degli Amministratori, si applica l'art. 2386 c.c..

Articolo 23. Consiglio di Amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente; ad esso spetta convocare il Consiglio, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Il Presidente può convocare il consiglio quando lo ritiene opportuno; deve inoltre convocarlo quando lo richiede almeno un quarto dei Consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni

sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 24. Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c..

Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli Amministratori congiuntamente tra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli Amministratori.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 25. Rappresentanza.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26. Compensi degli Amministratori.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale entro i limiti previsti in enti che operano in analoghi settori e condizioni.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Anche in questo caso il compenso non può superare quello previsto nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori, salvo comprovate diverse esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento.

Articolo 27. Organo di controllo.

La società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali membri del collegio sindacale o del collegio dei revisori di enti senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro dell'Organo di Controllo sia membro dell'Organo di Controllo o del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile ridotti della metà, il Sindaco Unico o un componente del Collegio Sindacale devono essere nominati da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 33.

Articolo 28. Composizione e durata.

I Sindaci sono nominati dai soci. Laddove i soci stabiliscano che l'Organo di Controllo debba assumere natura collegiale, esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio ed entro i limiti di cui all'articolo 26.

Si applicano al Collegio Sindacale e al Sindaco Unico le norme previste dagli artt. 2397 s.s. c.c..

Articolo 29. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Articolo 30. Cessazione dalla carica.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 31. Competenze e doveri del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico hanno i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c..

Essi, inoltre, esercitano i compiti di monitoraggio delle finalità sociali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del D.Lgs 112/2017.

In particolare, attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 del D.Lgs 112/2017.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine essi possono chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento all'eventuale appartenenza della società a gruppi di imprese sociali, nonché sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c..

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due eser-

cizi consecutivi due dei limiti indicati al primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sulla società. In questo caso tutti i Sindaci devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico che esercita il controllo contabile si applicano tutte le norme previste per il revisore in materia di società per azioni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audiconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c..

Articolo 32. Bilancio e utili.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione da parte dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

Entro il 30 (trenta) di giugno di ogni anno, deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sociale relativo all'esercizio precedente.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

società, il bilancio può essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori, in tal caso, sono tenuti a segnalare, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale indivisibile fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati a riserva destinata allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta, nonché fondi o riserve comunque denominati in favore di soci, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto indicato nel successivo capoverso ed espressamente previsto dalla legge.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 33. Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione redige un regolamento, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nel quale prevede adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della società.

In occasione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio, sono convocati, senza diritto di voto, rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, individuati

con regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 34. Scioglimento e liquidazione.

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c. Si applicano le norme degli articoli 2484 ss. c.c..

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2492 c.c., in qualsiasi caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 31, è destinato ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Articolo 35. Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

Articolo 36 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e al D.Lgs. 112/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni.

F.to Sergio Lorenzini

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 13 settembre 2018